



CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma

UFFICIO DI PIANO

00078 - via Roma, 5

DISTRETTO RM H1



CAPITOLATO

PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INSIEME

PREMESSA

Il Centro Diurno “Insieme”, previsto dai Piani Sociali di Zona del Distretto Socio-Sanitario RM H1, è un centro semiresidenziale a ciclo diurno rivolto a soggetti in condizione di disabilità medio grave. Il Centro Diurno “Insieme” sostiene le famiglie nell’assistenza dei figli disabili ed offre una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo.

Il Centro si caratterizza come centro socio-assistenziale così come definito dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 41 e dalla D.G.R. n.1305/2004 come modificata dalla D.G.R. n.126/2015 e dalla D.G.R. n.274/2015.

Il servizio si inserisce nel contesto dell’integrazione socio sanitaria, pertanto, tiene conto del ruolo della ASL RM H1 che effettua la valutazione iniziale degli utenti ammessi ed il monitoraggio sanitario.

Il servizio ha come finalità il sostegno al nucleo familiare della persona, affetta da handicap psico e/o sensoriale. Il Centro diurno persegue lo scopo di rendere possibile una vita di relazione sul territorio a persone disabili per sperimentare forme di relazione sociale e potenziamento delle capacità di ciascun utente, al fine di prevenire l’emarginazione e promuovere l’inserimento all’interno del tessuto sociale.

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento per la realizzazione e gestione operativa del Centro Diurno “Insieme”.

Il Centro è rivolto a persone con disabilità medio grave residenti nel Distretto RMH1.

Art. 2 – FINANZIAMENTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio è finanziato con risorse del Piano Sociale di Zona per n. 16 utenti residenti nel territorio del Distretto RMH1.

L’importo presunto per il periodo di affidamento è pari ad 101.828,57 + IVA.

L’importo effettivo sarà quello offerto in sede di presentazione progetto/offerta.

Si prevede una retta di compartecipazione da parte degli utenti che non supera l’importo di € 280,00 mensili.

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Monte Porzio Catone è da intendersi onnicomprensivo dei costi derivanti dalla gestione del servizio e non è suscettibile di variazioni in aumento nel corso di attuazione del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 3 – OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Il Centro si caratterizza come centro socio-assistenziale così come definito dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 41 e dalla D.G.R. n.1305/2004 come modificata dalla D.G.R. n.126/2015 e dalla D.G.R. n.274/2015.

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) Ospitalità diurna;
- b) Erogazione e assistenza nella somministrazione dei pasti;
- c) Interventi socio-educativi mirati a:
 - accudimento e cura della persona
 - attività di osservazione e orientamento;
 - educazione del soggetto all'autonomia personale;
 - mantenimento e sviluppo nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;
 - miglioramento delle abilità sociali;
 - creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;
 - socializzazione comunicazione;
 - attività ludico-ricreativa di gruppo;
 - attività di laboratorio;
 - attività espressiva.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire tutto il materiale e le attrezzature di consumo necessarie per le attività del centro.

Le Attività esterne al centro, con relativo trasporto, ove programmate sono a carico dell'offerente.

Art. 4 – PERSONALE

Per tutta l'apertura del centro è richiesta la presenza di personale come definito dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 41 e dalla D.G.R. n.1305/2004 come modificata dalla D.G.R. n.126/2015 e dalla D.G.R. n.274/2015.

Nello specifico gli operatori devono essere in possesso dei titoli e/o qualifiche professionali rilasciate dagli enti preposti legalmente riconosciuti.

Le prestazioni devono essere rese in stretta integrazione con gli operatori socio-sanitari del Distretto RMH1.

Art. 5 – COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO

Nell'ambito del servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

- servizio di accoglienza
- cura e igiene della persona
- erogazione e somministrazione vitto
- aiuto nelle attività della vita quotidiana
- attività di animazione individuale e di gruppo
- socializzazione e comunicazione
- attività di pittura e disegno
- laboratori di inserimento lavorativo (laboratorio di ceramica, orto, laboratorio di restauro, sartoria, laboratori di informatica, ecc.)
- laboratori socio educativi vari (ascolto musicale, comunicazione facilitata, attività motorie, educazione all'autonomia personale, ecc)
- collaborazione con l'U.V.M. (Unità Valutativa Multidimensionale) nella stesura del P.P.A. e attività di equipe
- registro presenze giornaliera

Oltre a queste attività è anche richiesto, che gli operatori svolgano riunioni di équipe con l'U.V.M del Distretto RMH1. Le riunioni interne e quelle con gli operatori dei servizi socio-sanitari del Distretto hanno lo scopo di favorire la corretta programmazione e la definizione delle attività. Oggetto delle riunioni sarà anche il monitoraggio del progetto e la soluzione dei problemi eventualmente riscontrati.

Il servizio dovrà essere svolto presso sedi accreditate ubicate nel territorio del distretto Socio-sanitario RMH1 con le caratteristiche definite dalla L.R. 12.12.2003, n. 41 e dalla D.G.R. 1305/2004 come modificata dalla D.G.R. n. 126/2015 e dalla D.G.R. n. 274/2015, messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario del servizio.

Art. 6 – TEMPI E LUOGHI DEL SERVIZIO

Il servizio previsto all'art.1 è affidato per il periodo 1.04.2016 al 31.03.2017 e dovrà essere svolto presso sedi accreditate, ubicate nel territorio del Distretto Socio-sanitario RMH1, con le caratteristiche definite dalla L.R. 12.12.2003, n. 41 e dalla D.G.R. 1305/2004 come modificata dalla D.G.R. n. 126/2015 e dalla D.G.R. n. 274/2015, messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario del servizio.

L'affidamento è rinnovabile giusta specifiche di cui all'art. 1 del bando di gara.

Il Centro è aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 esclusi i giorni festivi. È prevista una chiusura per un periodo massimo di trenta giorni anche discontinui, da concordare con le famiglie degli utenti e con l'Ente appaltante.

Art. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In particolare il Soggetto attuatore deve garantire :

A) **la qualità del servizio di assistenza** prestato dagli operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

B) **la continuità assistenziale** determinata da una presenza costante di operatori. In tal senso le sostituzioni del personale assente (congedo ordinario, straordinario, malattia ecc.) devono essere garantite dall'aggiudicatario con i tempi immediati e con operatori in possesso dei requisiti richieste al personale titolare.

C) **l'integrazione con i servizi**. A tal fine il Soggetto Aggiudicatario deve garantire senza oneri aggiunti per il Comune, la partecipazione a riunioni finalizzate al coordinamento e all'operatività degli interventi previsti, alle verifiche dei programmi di lavoro, alle integrazioni tra le diverse professionalità che operano nei servizi sociali e sanitari del territorio del distretto RMH1. E' richiesta almeno una riunione mensile con gli operatori dei servizi sanitari e sociali, in particolare con l'équipe U.V.M. Disabili Handicap Adulto , in collaborazione con il Comune di Rocca Priora che è referente per il servizio in oggetto .

D) **la flessibilità di intervento**. A tal fine il Soggetto aggiudicatario dovrà predisporre moduli organizzativi che dovranno variare al mutare delle condizioni degli utenti per adeguare conseguentemente i piani di lavoro.

Le modifiche dei piani di lavoro dovranno essere concordate con il servizio sociale del Comune capofila referente e servizio della ASL .

Art. 7 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Monte Porzio Catone comunicherà per iscritto alla Cooperativa/Consorzio aggiudicatari il giorno e l'ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione della convenzione; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Cooperativa/Consorzio deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di Monte Porzio Catone da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Art. 9 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa/Consorzio s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta del Comune di Monte Porzio Catone, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone.

Il Comune di Monte Porzio Catone, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora si riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, il Comune di Monte Porzio Catone procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA/CONSORZIO

L'appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad individuare al proprio interno una figura di riferimento (coordinatore) per il raccordo con i servizi sociali del Comune referente di Rocca Priora, con la ASL e con l'Ufficio di Piano del Distretto RM H1, ai quali dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio;
- b) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativa -gestionale ed idonea organizzazione;
- c) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
- d) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;

- e) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al Comune di Monte Porzio Catone quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l' idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- f) a sostituire gli operatori non ritenuti non idonei dal Comune di Monte Porzio Catone rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- g) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- h) ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore;
- i) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e nella convenzione, nonché le modalità organizzative concordate con il Comune di Rocca Priora referente tecnico e con il Comune Capofila del Distretto RM H1, attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dallo stesso;
- l) ad impiegare gli eventuali volontari ad integrazione e non in sostituzione degli operatori;
- m) a consentire al Comune di Rocca Priora ed al Comune capofila qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;
- n) a tenersi in costante contatto con il Comune di Rocca Priora e con il Comune Capofila, comunicandogli tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
- o) a rendere note al Comune di Rocca Priora e al Comune Capofila eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza.

Art. 11 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato adempimento è motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, con riferimento al servizio svolto. Quest'ultimo dovrà corrispondere a quello richiesto dal Comune di Monte Porzio Catone in sede di gara.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario su conto dedicato, entro 60 giorni dalla data di ricezione all'ufficio di protocollo del Comune di Monte Porzio Catone, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 – DIVIETI

È fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio :

- di sub-appaltare, in tutto o in parte, il servizio convenzionato;
- di cedere il contratto;
- di cedere i crediti nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone.

Art. 14 – CONTROVERSIE

La Cooperativa/Consorzio aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di Monte Porzio Catone per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Velletri.

Art. 15 – PENALITA'

Il Comune di Monte Porzio Catone contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di Monte Porzio Catone si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

Art. 16 – POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto, all'atto della sottoscrizione della convenzione a produrre polizza fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo dell'offerta proposta a titolo di cauzione, fatte salve le riduzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE SU INIZIATIVA DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

L'Ente si riserva di risolvere l'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché la Cooperativa/Consorzio adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto/convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Cooperativa/Consorzio per l'espletamento del servizio.

La convenzione si intenderà comunque risolta nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione della Convenzione resta salva per il Comune di Monte Porzio Catone la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il Comune di Monte Porzio Catone sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento ed allo svincolo della polizza fideiussoria.

Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto/convenzione, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 22 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato d'Appalto, si applicano le disposizioni contenute nella convenzione tra le parti, nel codice civile e nella vigente normativa di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione.